



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di cassazione

1. Cass. civ., sez. unite, 18 giugno 2020, n. 11867, sul criterio di riparto della giurisdizione in materia di concessioni amministrative;
2. Cass. civ., sez. lavoro, 18 giugno 2020, n. 11891, sulle differenti conseguenze che derivano nel caso di cessazione anticipata dell'incarico dirigenziale e sul mancato conferimento dell'incarico.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

3. Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 25 giugno 2020, n. 466, all'Adunanza plenaria l'ambito di applicazione del termine di prescrizione decennale dell'*actio iudicati* e della sua interruzione;
4. Cons. Stato, sez. III, 24 giugno 2020, n. 4074, sulla finalità sottesa allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa;
5. Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4035, alla Corte costituzionale la determinazione dei criteri, previsti da una legge della regione Lazio, della tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche;
6. Cons. Stato, sez. IV, 24 giugno 2020, n. 4029, sulla spettanza dell'indennità ai sensi della l. n. 86/2001;
7. Cons. Stato, sez. III, 24 giugno 2020, n. 4028, sulla *compensatio lucri cum damno* ed emotrasfusioni con sangue infetto;
8. Cons. Stato, sez. IV, decreto del 23 giugno 2020, n. 1036, sulla discussione da remoto nell'emergenza Covid-19;
9. Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2020 n. 4003, sull'inammissibilità del giudizio di ottemperanza in relazione ad una sentenza di rigetto del ricorso;

10. Cons. Stato, sez. II, 22 giugno 2020, n. 3975, sull'accertamento della conoscenza dell'informatica nei concorsi pubblici;
11. Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2020 n. 3869, in tema di provvedimento amministrativo condizionato.

Normativa

12. Ufficio Stampa della Corte costituzionale - Comunicato del 24 giugno 2020 Invalidi civili totali: la legge non assicura "i mezzi necessari per vivere";
13. LEGGE 19 giugno 2020, n. 59 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (GU Serie Generale n. 154 del 19-06-2020);
Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2020;
14. Ufficio Stampa della Corte costituzionale - Comunicato dell'11 giugno 2020 Legittime le POER delle Agenzie fiscali: non sono dirigenti.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(1)

Le Sezioni unite si pronunciano sul criterio di riparto della giurisdizione in materia di concessioni amministrative.

[Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 18 giugno 2020, n. 11867 – Pres. Virgilio, Est. Carrato](#)

Le Sezioni unite hanno precisato che: *“Alla luce delle esposte argomentazioni, deve, perciò, trovare conferma il principio in base al quale, in materia di concessioni amministrative di beni pubblici, l’art. 133, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 104 del 2010 (come il previgente art. 5 della L. n. 1034 del 1971, mod. dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000), nell’attribuire la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo fa espressamente salve le controversie aventi ad oggetto “indennità, canoni od altri*

corrispettivi”, che restano assoggettate al regime generale, a seconda che involgano diritti soggettivi a contenuto patrimoniale o l’esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione dei canoni od alla debenza del rimborso; ne consegue che le controversie attinenti alla sola rideterminazione dei canoni concessori, in applicazione di una cogente disposizione normativa (come nella specie), dovuti per la concessione d’uso di un bene pubblico (come per la concessione demaniale di un porto turistico) appartengono alla giurisdizione ordinaria, avendo ad oggetto diritti soggettivi a contenuto patrimoniale.”

(2)

La Sezione lavoro si pronuncia sulle differenti conseguenze che derivano nel caso di cessazione anticipata dell’incarico dirigenziale e sul mancato conferimento dell’incarico.

[Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 18 giugno 2020, n. 11891 – Pres. Napolitano, Est. Marotta](#)

La Sezione lavoro ha evidenziato che: “fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive, perché rispetto alla cessazione anticipata dell’incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti.

Non vanno, dunque, confusi il diritto soggettivo al conferimento dell’incarico e l’interesse legittimo di diritto privato correlato all’obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l’attribuzione dell’incarico, ma può agire per il risarcimento del danno,

ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione."

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

Le massime e le relative appendici sono state redatte dal Cons. Giulia Ferrari e possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale, ad eccezione di quelle riportate ai nn. 6, 8, 9 e 11 che sono state redatte dall'Ufficio studio, massimario e formazione.

(3)

All'Adunanza plenaria l'ambito di applicazione del termine di prescrizione decennale dell'*actio iudicati* e della sua interruzione.

[Cons. giust. amm. sic., sez. giur., ordinanza 25 giugno 2020, n. 466 - Pres. De Nictolis, Est. Caleca](#)

Devono essere rimesse all'Adunanza plenaria le questioni se il termine di prescrizione decennale dell'*actio iudicati* previsto dall'art. 114, comma 1, c.p.a. riguardi il diritto di azione o il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato; b) se, ritenuta la prescrizione riferita all'azione processuale, secondo il chiaro tenore letterale dell'art. 114, comma 1, c.p.a., il termine di prescrizione possa essere interrotto esclusivamente mediante l'esercizio dell'azione, come sembra desumersi dall'Adunanza plenaria n. 5 del 1991 resa anteriormente all'entrata in vigore del c.p.a. (anche davanti a giudice incompetente o privo di giurisdizione e fatti salvi gli effetti della *translatio iudicii*) o anche mediante atti stragiudiziali volti a conseguire il bene della vita riconosciuto dal giudicato; c) se, pertanto, al di là del *nomen iuris* di prescrizione utilizzato dall'art. 114, comma 1, c.p.a., il termine di esercizio dell'*actio iudicati* operi, nella sostanza, come un termine di decadenza, al pari

di tutti gli altri termini previsti dal c.p.a. per l'esercizio di azioni davanti al giudice amministrativo, e si presti, pertanto, ad una esegesi sistematica e armonica con l'impianto del c.p.a.; d) se, in subordine, ove si ritenesse che l'art. 114, comma 1, c.p.a. vada interpretato nel senso di consentire atti stragiudiziali di interruzione dell'*actio iudicati*, non si profili un dubbio di legittimità costituzionale della previsione quanto meno in relazione agli artt. 111 e 97 Cost., per violazione dei principi di ragionevole durata dei processi e di buon andamento dell'Amministrazione.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News ad opera dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(4)

La III Sezione si pronuncia sulla finalità sottesa allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazione mafiosa.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 giugno 2020, n. 4074 – Pres. Frattini, Est. Ferrari](#)

Lo scioglimento del Consiglio comunale non ha finalità repressive nei confronti di singoli, ma di salvaguardia dell'amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all'influenza della criminalità organizzata, trovando giustificazione i margini, particolarmente ampi, della potestà di apprezzamento di cui fruisce l'Amministrazione e la possibilità di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà contingente e in base ai dati dell'esperienza, l'ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità organizzata, quali i vincoli di parentela o di affinità, i rapporti di amicizia o di affari, le notorie frequentazioni, ecc.

Ha chiarito la Sezione che la misura dello scioglimento risponde ad un'esigenza di prevenzione anticipata di fronte alla minaccia della criminalità organizzata e si connota quale misura di carattere straordinario per fronteggiare un'emergenza straordinaria; di conseguenza sono giustificati margini ampi nella potestà di apprezzamento dell'Amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, anche quando il valore indiziario dei dati non è sufficiente per l'avvio dell'azione penale, essendo assi portanti della valutazione di scioglimento, da un lato, l'accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità organizzata e, dall'altro, le precarie condizioni di funzionalità dell'ente in conseguenza del condizionamento criminale. L'art. 143, d.lgs. n. 267 del 2000 delinea, in sintesi, un modello di valutazione prognostica in funzione di un deciso avanzamento del livello istituzionale di prevenzione, con riguardo ad un evento di pericolo per l'ordine pubblico quale desumibile dal complesso degli effetti derivanti dai "collegamenti" o dalle "forme di condizionamento" in termini di compromissione della "libera determinazione degli organi elettivi, del "buon andamento delle amministrazioni", nonché del "regolare funzionamento dei servizi", ovvero in termini di "grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica": perciò, anche per "situazioni che non rivelino né lascino presumere l'intenzione degli amministratori di assecondare gli interessi della criminalità organizzata", giacché, in tal caso, sussisterebbero i presupposti per l'avvio dell'azione penale o, almeno, per l'applicazione delle misure di prevenzione a carico degli amministratori, mentre la scelta del legislatore è stata quella di non subordinare lo scioglimento del consiglio comunale né a tali circostanze né al compimento di specifiche illegittimità (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2005, n. 3784; id., sez. IV, 10 marzo 2004, n. 1156).

Il provvedimento di scioglimento degli organi comunali deve essere la risultante di una ponderazione comparativa tra valori costituzionali parimenti garantiti, quali l'espressione della volontà popolare, da un lato, e,

dall'altro, la tutela dei principi di libertà, uguaglianza nella partecipazione alla vita civile, nonché di imparzialità, di buon andamento e di regolare svolgimento dell'attività amministrativa, rafforzando le garanzie offerte dall'ordinamento a tutela delle autonomie locali. Il livello istituzionale degli organi competenti ad adottare tale provvedimento (il provvedimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, formulata con apposita relazione di cui forma parte integrante quella inizialmente elaborata dal prefetto) garantisce l'apprezzamento del merito e la ponderazione degli interessi coinvolti. La giurisprudenza del Consiglio di Stato è andata oltre, osservando (sez. VI, 16 febbraio 2007, n. 665) che nel provvedimento di scioglimento non vi è contrapposizione, ma sostanziale identità di tutela tra diritto costituzionale di elettorato e lotta alla criminalità proprio perché la norma, che legittima lo scioglimento dei consigli, lo condiziona al presupposto dell'emersione, da un'approfondita istruttoria, di forme di pressione della criminalità che non consentono il libero esercizio del mandato elettivo.

(5)

La IV Sezione rimette alla Corte costituzionale la questione relativa ai criteri di determinazione, previsti da una legge della regione Lazio, della tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche.

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 24 giugno 2020, n. 4035 – Pres. Anastasi, Est. Gambato Spisani](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 comma 2, l. reg. Lazio 9 luglio 1998, n. 27, nella parte in cui dispone che la tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche va determinata prevedendo la "quota

percentuale della tariffa” in questione “dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell'impianto o della discarica a favore del comune sede dell'impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”, perché in tal modo introduce un tributo regionale non autorizzato dalla legge statale, necessaria in base agli artt. 117, comma 2, lett. s), e 119 Cost.

La Sezione dubita anzitutto della conformità della norma denunciata all'art. 119 comma 2 seconda parte della Costituzione, per cui le Regioni “stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. La norma stessa infatti, ad avviso della Sezione, istituisce un tributo regionale in modo non conforme ai “principi di coordinamento della finanza pubblica” nell'interpretazione che la Corte costituzionale ha dato di questa formula con la sentenza 26 gennaio 2004, n. 37, ovvero in sintesi istituisce un tributo regionale senza che la legge dello Stato lo abbia consentito.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

(6)

La IV Sezione si pronuncia sull'indennità *ex lege* n. 86 del 2001.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza del 24 giugno 2020 n. 4029 - Pres. Poli, Est. Lamberti](#)

La IV Sezione ha premesso che l'indennità *ex lege* n. 86 del 2001 compete, fra gli altri, al personale in s.p.e. delle Forze Armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

trasferito “d’autorità” ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza.

Per movimento d’autorità deve intendersi quello disposto per perseguire, in via prioritaria, interessi dell’Amministrazione, non per soddisfare esigenze personali e familiari dell’interessato (Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2019, n. 6588).

La giurisprudenza, peraltro, ha precisato che la natura autoritativa del movimento (e la conseguente spettanza dell’indennità) non viene meno allorché l’Amministrazione, in vista di una programmata rimodulazione riduttiva della propria organizzazione territoriale, abbia invitato il militare ad esprimere il proprio gradimento per un’altra sede (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 29 gennaio 2016, n. 1) 1), ancorchè successivamente non proceda più alla soppressione dell’originario reparto di appartenenza.

Non rileva che nel modulo il trasferimento era definito “a domanda”, in quanto, da un lato, la qualificazione giuridica effettuata dall’Amministrazione non vincola il Giudice, dall’altro, il discrimine fra le ipotesi di trasferimento d’autorità e quelle di trasferimento a domanda riposa sulle ragioni sottese al movimento.

(7)

La III Sezione si pronuncia sulla *compensatio lucri cum damno* ed emotrasfusioni con sangue infetto.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 giugno 2020, n. 4028 – Pres. Frattini, Est. Fedullo](#)

La *compensatio lucri cum damno* opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello

chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l'effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni; ciò che si verifica, paradigmaticamente, proprio nel caso dell'indennizzo corrisposto al danneggiato, ai sensi della l. 25 febbraio 1992, n. 210, a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, il quale pertanto deve essere integralmente scomputato dalle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno, venendo altrimenti la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo soggetto (il Ministero della salute) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo.

Ha chiarito la Sezione che trattandosi di erogazione periodica - assegno bimestrale calcolato in base alla gravità dei danni subiti (tabella B allegata alla L. 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dalla l. 2 maggio 1984, n. 111, art. 7; l. n. 210 del 1992, art. 2) - detta esigenza rimarrebbe in buona parte insoddisfatta ove il defalco dall'entità del risarcimento spettante venisse limitato ai ratei già corrisposti al momento della liquidazione del danno, con esclusione di quelli futuri, volta che nella specie deve ritenersi già determinato ovvero determinabile il loro preciso ammontare.

Ha aggiunto la Sezione che la formula della "capitalizzazione" sottende appunto l'esigenza di valorizzare, in termini più o meno fittizi, una prestazione economica di carattere durevole e solitamente commisurata alla vita dell'avente diritto, al fine di tradurla in una entità monetaria unitaria, laddove, per le più varie esigenze giuridiche, si renda necessario considerare la prima, con la sua caratteristica articolazione temporale, in luogo della seconda, con la sua tipica connotazione una tantum: così (inevitabilmente) concepita, la "capitalizzazione" è inconciliabile con qualsivoglia delimitazione temporale che non sia quella rapportata all'intero arco temporale di (prevedibile) erogazione della prestazione continuativa, ciò tanto più laddove, come nella fattispecie in esame, si tratti di assicurare la piena esplicazione del summenzionato principio della *compensatio lucri cum*

damno, così come recepito in sede giurisprudenziale (a livello nomofilattico e nell'ambito della concreta decisione oggetto di ottemperanza).

(8)

La IV Sezione si pronuncia sull'opposizione all'istanza di discussione di una controversia in materia di appalto.

[Consiglio di Stato, Sezione IV, decreto n. 01036 del 23 giugno 2020, Pres. Poli](#)

La IV Sezione, pur ritenendo la causa adeguatamente istruita e illustrata in ogni aspetto, ha respinto l'opposizione all'istanza di discussione da remoto, in quanto la controversia ha ad oggetto la materia degli appalti pubblici.

(9)

E' inammissibile il giudizio di ottemperanza in relazione ad una sentenza con cui è stata respinta la domanda di annullamento.

[Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza del 22 giugno 2020 n. 4003, Pres. Poli, Est. Caponigro](#)

La IV Sezione ha evidenziato che è inammissibile l'azione per l'ottemperanza di una sentenza che abbia dichiarato irricevibile l'appello proposto avverso una sentenza di rigetto emanata in primo grado.

L'effettività della tutela giurisdizionale è la capacità del processo di conseguire risultati nella sfera sostanziale, vale a dire di garantire la soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente il cui ricorso, rivelandosi fondato, sia stato accolto.

Il principio di effettività della tutela si traduce nella capacità del processo di garantire al ricorrente vittorioso in giudizio il bene della vita, finale o strumentale, del quale sia stata accertata la spettanza.

Il giudizio di ottemperanza è uno strumento fondamentale per garantire che la tutela dell'interesse legittimo sia piena ed effettiva, in quanto, attribuendo al giudice amministrativo la giurisdizione con cognizione estesa al merito, ha la funzione di adeguare la situazione di fatto, ove del caso attraverso la sostituzione del giudice all'amministrazione inerte, alla situazione di diritto scolpita nel giudicato o, comunque, in una sentenza esecutiva.

Nel caso in esame la sentenza di cui è chiesta l'esecuzione è di irricevibilità rispetto all'appello, proposto avverso la sentenza del giudice di primo grado che ha respinto il ricorso.

Pertanto, non sussiste alcun giudicato attributivo di un bene della vita da eseguire, essendo la sentenza di rigetto evidentemente autoesecutiva, mentre il bene della vita, *id est* il permesso di costruire, cui aspirano le parti ricorrenti, costituisce oggetto del potere amministrativo che l'Amministrazione comunale deve esercitare, come ha esercitato, sulla relativa istanza pretensiva presentata dagli interessati.

(10)

La II Sezione si pronuncia sull'accertamento della conoscenza dell'informatica nei concorsi pubblici.

Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 22 giugno 2020, n. 3975 – Pres. Greco, Est. Volpe

L'art. 37, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, anche prima della sua novella ad opera dell'art. 17, l. 7 agosto 2015, n. 124, che ne ha reso più esplicito il principio, ha autorizzato le pubbliche amministrazioni a qualificare nei propri concorsi la conoscenza dell'informatica (come pure quella della lingua straniera) indifferentemente come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale; ove l'amministrazione abbia optato per la seconda soluzione, la previsione di esclusione del candidato dalla procedura selettiva è di fatto implicita (essendone in pratica coesistente) nella qualificazione della conoscenza dell'informatica quale requisito di ammissione alla procedura stessa, il cui accertamento non dà luogo a punteggio ma a giudizio di idoneità; ciò che equivale a dire che chi non è giudicato idoneo, per mancanza di tale conoscenza, per ciò solo deve essere escluso dalla procedura di selezione.

Ha affermato la Sezione che non è peraltro illegittima la scelta dell'amministrazione di riscontrare l'effettiva conoscenza degli strumenti informatici – al pari di quella della lingua inglese - in occasione e durante la fase di prova orale, da cui poi la ulteriore conseguenza di un'eventuale esclusione del candidato risultato privo di detta conoscenza all'esito di questa stessa prova; ha aggiunto che, trattandosi di un requisito di qualificazione e non di materia di esame, è possibile non predeterminare i 'quesiti' da porre ai candidati (così come al contrario previsto, invece, per le vere e proprie prove d'esame).

(11)

La IV Sezione si pronuncia sulla legittimità del provvedimento condizionato.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 16 giugno 2020 n. 3869, Pres. Poli, Est. Comforti](#)

La IV Sezione ha evidenziato che l'apposizione di elementi accidentali al provvedimento amministrativo è, in linea generale, consentita, purché essa non determini una violazione del principio di legalità (e dei suoi corollari) e non distorca la finalità per la quale il potere è stato attribuito all'amministrazione.

Sul punto, la Sezione ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui:

a) *“È jus receptum (cfr. Cons. Stato, V, 29 novembre 2004, n. 7762; id., IV, 25 novembre 2011, n. 6260; id., 25 giugno 2013, n. 3447; id., VI, 10 dicembre 2015, n. 5615) che da tempo è ammesso l'istituto del provvedimento (di solito, abilitativo) condizionato, con ciò superando le perplessità che furono in passato manifestate in dottrina, che costruiva l'atto amministrativo all'interno della teoria generale degli atti giuridici, a sua volta modellata, com'è noto, su quella positiva del negozio giuridico di diritto tedesco e che, quindi, non credeva possibile l'apposizione di elementi accidentali nel provvedimento amministrativo” (Cons. Stato, Sez. VI, 6 novembre 2018, n. 6265);*

b) *“...costituisce inutile aggravio procedurale (perché non bilanciato da una sufficiente ragione di interesse pubblico) l'arresto di un procedimento, che può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta (Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2015, n. 5615; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3447)”. (Cons. Stato, Sez. IV, 19 aprile 2018, n. 2366).*

Nel caso di specie, il provvedimento di destituzione dal servizio veniva adottato con la seguente formula: “il presente provvedimento dispiegherà gli effetti inflittivi, a decorrere dalla data di adozione, subordinatamente all'eventuale reviviscenza, per qualunque causa, del primitivo rapporto di pubblico impiego”.

La Sezione ha, inoltre, precisato che con riferimento al provvedimento in esame, tale condizione non rende né incerti gli effetti tipici del provvedimento né li distorce in modo incompatibile alla finalità per la quale il potere è stato attribuito all'amministrazione, sicché essa appare pienamente compatibile con le coordinate generali poste in apertura dell'esame del presente motivo di censura.

In ogni caso, anche qualora si dovesse ritenere viziata la condizione, dovrebbe, al più, ritenersi viziata la sola clausola condizionante, poiché il vizio che controparte adduce essere dell'intero provvedimento sarebbe, in realtà, a tutto voler concedere, solo dell'elemento accidentale.

Normativa ed altre novità di interesse

(12)

[Ufficio Stampa della Corte costituzionale - Comunicato del 24 giugno 2020](#)

Invalidi civili totali: la legge non assicura "i mezzi necessari per vivere".

(13)

[Legge 19 giugno 2020, n. 59](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (GU Serie Generale n. 154 del 19-06-2020);

Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/2020;

(14)

Ufficio Stampa della Corte costituzionale - Comunicato dell'11 giugno 2020 Legittime le POER delle Agenzie fiscali: non sono dirigenti.